REGOLAMENTO (CEE) N. 433/70 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1970

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1489/69 e n. 1659/69 relativi alla vendita di burro d'ammasso pubblico destinato alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte a dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1489/69 della Commissione, del 29 luglio 1969, relativo alla vendita da parte degli organismi d'intervento di burro che ha superato una certa età destinato alla trasformazione (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 332/70 (6), prevede all'articolo 1 che il burro messo in vendita dev'essere entrato in magazzino prima del 31 marzo 1969 ; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 (7) della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo alle aste permanenti per il burro d'ammaso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 194/70 (8), gli organismi d'intervento tedesco, belga, francese ed olandese indicono una gara permanente per burro entrato in magazzino prima del 31 marzo 1969 ;

considerando che, tra breve, diversi Stati membri non disporranno più di tale burro ; che l'approvvigionamento delle imprese di trasformazione di alcuni Stati membri rischia di essere interrotto dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, che saranno soppresse soltanto a decorrere dal 1° aprile 1970 ; che, per evitare una tale interruzione, è opportuno ammettere alla vendita a titolo dei regolamenti (CEE) n. 1489/69 e n. 1659/69 burro entrato in magazzino prima del 15 giugno 1969 ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1489/69 prevede che solo gli organismi d'intervento tedesco, francese e olandese vendono il burro di cui trattasi ; che esistono ormai giacenze di burro che rispondono alle condizioni richieste e che sono in possesso di altri organismi d'intervento ; che è quindi opportuno estendere la vendita a tali giacenze ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La data del 31 marzo 1969 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1489/69 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 è sostituita dalla data del 15 giugno 1969.

2. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1489/69, i termini « tedesco, francese e olandese » sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 12.
(6) GU n. L 44 del 25. 2. 1970, pag. 1.
(7) GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.
(8) GU n. L 27 del 4. 2. 1970, pag. 1.